Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 25 settembre 1925** — **Numero 228**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculli.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima italiana ing. Nicola Romeo e C.: Elenco delle obbligazioni ipotecarie estratte nel giorno 26 agosto 1925 e rimborsabili alla pari, dal 1° ottobre 1925.

Società generale elettrica della Sicilia, già Società elettrica della Sicilia orientale in Taormina: Elenco delle obbligazioni sociali estratte il 28 agosto 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1881.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1604.
Disposizioni per l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 18 gennaio 1923, n. 405; 13 marzo 1923, n. 736; 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni; 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3105; 31 dicembre 1923, n. 2909; 31 dicembre 1923, numero 3160; 10 novembre 1924, n. 2359; 31 marzo 1925, numero 363;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 17 del R decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ove una Facoltà, una Scuola o un Istituto superiore di magistero deliberino di provvedere con nuova nomina a una cattedra vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice può richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica, ai concorrenti.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è composta di 5 membri, ed è nominata dal Ministro. Due di tali membri sono designati dalla Facoltà o Scuola o Istituto superiore di magistero che ha richiesto il concorso: uno di essi deve essere un professore o cultore della materia messa a concorso estraneo alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto stessi, l'altro un professore appartenente a questi possibilmente di materia affine.

Oltre i due membri effettivi, la Facoltà, la Scuola o l'Istituto interessati designano due supplenti.

Due altri membri sono nominati su proposta collettiva delle Facoltà, delle Scuole e degli Istituti, ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso, fra i professori ufficiali della materia non appartenenti alla Facoltà o alla Scuola o all'Istituto superiore di magistero cui trattasi di provvedere, o fra i cultori della materia estranei all'insegnamento ufficiale.

Oltre i due membri effettivi le Facoltà, le Scuole e gl'Istituti propongono due supplenti.

Il quinto membro ed un supplente ad esso sono designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione o, in casi di urgenza, di cui è giudice il Ministro, dalla Giunta del Consiglio stesso tra i professori o cultori della materia estranei alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui devesi provvedere.

Art. 3.

Le modalità per le designazioni da farsi dalle Facoltà, dalle Scuole e dagli Istituti superiori di magistero sono fissate con ordinanza ministeriale.

Lo spoglio delle proposte delle Facoltà, delle Scuole e degli Istituti superiori di magistero è fatto dal vice presidente del Consiglio superiore di pubblica istruzione assistito dall'ufficio di segreteria del Consiglio stesso.

Art. 4.

Quando trattisi di provvedere a cattedre, che non appartengano alle Facoltà o Scuole indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o alla R. Scuola di architettura di Roma o agli Istituti superiori di magistero, il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, indica da quali Facoltà, Scuole o Istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.

Con ordinanza ministeriale è stabilito, sentita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, in quali casi i componenti di Facoltà o Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori di magistero.

La Regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le scuole d'ingegneria; gl'Istituti superiori di magistero prendono parte a quelle per le Facoltà di lettere e filosofia.

Le Facoltà e Scuole delle Università libere e gli Istituti superiori di magistero pareggiati prendono parte alle designazioni solo quando trattisi di provvedere a proprie cattedre.

Art. 5.

La Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire la cattedra messa a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore circa la regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto interessati i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

La Facoltà, la Scuola o l'Istituto superiore di magistero, con il voto della maggioranza assoluta dei professori di

ruolo presenti alla seduta, designano al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori.

Quando trattisi di Università, di Istituti superiori liberi o di Istituti superiori di magistero pareggiati, dà a questi comunicazione della sua approvazione.

Qualora la designazione della Facoltà, della Scuola o dell'Istituto cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facoltà o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un istituto di grado universitario.

Qualora la Facoltà, la Scuola o l'Istituto superiore di magistero non designino validamente nessuno dei proposti dalla Commissione giudicatrice, non possono chiedere l'apertura del concorso per la stessa cattedra se non siano trascorsi due anni solari.

Art. 6.

Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facoltà, della Scuola o dell'Istituto per i quali il concorso stesso fu bandito, e entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facoltà o Scuole di Università o di Istituti superiori Regi e liberi o gli altri Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati, designando al Ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui al precedente articolo, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato alla cattedra messa a concorso.

Art. 7.

Le Commisioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma.

Le relazioni delle Commissioni predette debbono essere integralmente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a cattedre di Università o d'Istituti superiori di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o di Università o d'Istituti liberi o d'Istituti superiori di magistero pareggiati sono a carico delle Università e degl'Istituti stessi.

Art. 9.

Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva il grado e l'anzianità che già occupa.

Art. 10.

L'art. 16 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con nuove nomine o trasferimenti che hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre.

Spetta alle Facoltà o Scuole di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 31 maggio, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso; non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 17, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Quando le deliberazioni delle Facoltà o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse debbono essere approvate dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 11.

Quando una cattedra si renda vacante per il trasferimento o per il collocamento a riposo del suo titolare, il posto di ruolo ad essa corrispondente s'intende disponibile 20 giorni dopo la data del decreto con cui è stato disposto il trasferimento o il collocamento a riposo che hanno determinato la vacanza.

Art. 12.

La motivata relazione circa l'operosità e l'efficacia didattica del professore e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accadameci durante il triennio, richiesta agli effetti del conseguimento della stabilità, è redatta dal Consiglio dei professori della Facoltà, della Scuola o dell'Istituto.

Art. 13.

Il terzo comma dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della Facoltà o Scuola competente presa col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima. Per i trasferimenti di cui al precedente comma la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio superiore, che si pronuncia volta per volta, salvo che si tratti di materia che costituisca una parte di quella insegnata dal professore, nel qual caso può essere trasferito anche il professore non stabile.

Art. 14.

I primi due commi dell'art. 26 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 21 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono così sostituiti:

Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

Art. 15.

Nell'art. 5 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, alle parole « un congedo della durata di un intero anno scolastico » sono sostituite le parole « un congedo della durata di un intero anno solare ».

Art. 16.

I professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facoltà o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 17.

L'art. 5 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, è sostituito dal seguente:

Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi e supplenze retribuiti nelle proprie o in altre Facoltà o Scuole o in altri Istituti, secondo l'ordine fissato dall'art. 44 del regolamento generale universitario approvato con il R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Incarichi o supplenze in Istituti fuori della propria sede possono essere conferiti alle condizioni seguenti:

a) che dalle deliberazioni delle Facoltà, Scuole o Istituti risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi è altro mezzo di provvedere all'insegnamento;

b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;

c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facoltà o Scuola;

d) che il Ministro della pubblica istruzione approvi la proposta.

Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, devono osservarsi le condizioni di cui ai precedenti paragrafi *b*, *c*, *d*.

In nessun caso un professore può accettare più di un incarico o più di una supplenza.

Incarichi riferentisi a corsi propedeutici possono essere affidati ai titolari dei corsi principali solo a titolo gratuito.

Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico o una supplenza senza retribuzione è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico o della supplenza, semprechè la Facoltà o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

Art. 18.

L'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Università o Istituti superiori presidi o professori di ruolo d'istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreto del Ministro, su proposta delle Facoltà o Scuole competenti, approvata dal Senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.

L'Università o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

Art. 19.

Alla supplenza, di cui all'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1923, n. 1585, può provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Università o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo del precedente articolo del presente decreto.

Art. 20.

Quando alcuna delle scuole di ostetricia non annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università sia stata soppressa, il direttore di essa può essere trasferito in qualità di direttore a un'altra delle suddette scuole di ostetricia.

Art. 21.

Alla tabella *D* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono portate le seguenti mutazioni:

Bologna — Facoltà di lettere e filosofia, posti n. 15;
Napoli — Facoltà di medicina e chirurgia, posti n. 24;
Padova — Facoltà di lettere e filosofia, posti n. 15;
Roma — Facoltà di medicina e chirurgia, posti n. 25;
Roma — Scuola superiore di architettura, posti n. 7.

I posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze politiche della Regia Università di Roma, di cui al R. decreto 27 marzo 1924, n. 527, sono portati a sette.

I posti di direttore dei Regi osservatori astronomici, di cui alla tabella n. 31 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono portati a quattro.

Conseguentemente il numero dei posti dei professori delle Università e degli Istituti Superiori, di cui alla tabella n. 31 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è portato complessivamente a 757, ivi compresi i 3 posti, di cui al R. decreto 23 marzo 1924, n. 507, i 5 posti di cui al R. decreto 27 marzo 1924, n. 527, e i 5 posti istituiti con il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359.

Art. 22.

All'art. 8 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del Rettore o Direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Università o all'Istituto. Il prorettore o prodirettore non può durare in ufficio oltre l'anno accademico, ed ha diritto all'indennità spettante al Rettore o al Direttore.

Art. 23.

Qualora un professore collocato a riposo per limiti di età, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ricopra anche l'ufficio di Rettore di Università o di Direttore di Istituto superiore, può continuare in tale ufficio sino alla scadenza del triennio per il quale è stato nominato.

Art. 24.

All'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

In mancanza di professori stabili il preside o il direttore possono essere scelti anche fra i professori non stabili.

Art. 25.

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori.

In tal caso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

Art. 26.

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza Ministeriale.

Art. 27.

All'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito il seguente:

Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso stesso, a totale carico del bilancio dell'Università o dell'Istituto.

Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e i corsi impartiti da liberi docenti che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgono una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Art. 28.

I professori di ruolo nei Regi Istituti medi di istruzione, che siano liberi docenti nelle Università e negli Istiuti Superiori del Regno, sono considerati quali vincitori dei concorsi speciali, di cui all'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per la cattedra da essi occupata negli Istituti medi suddetti.

Art. 29.

Gli esami di profitto, presso tutte le Facoltà o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nello statuto di ogni Università o Istituto superiore.

Art. 30.

La tassa annuale d'iscrizione stabilita per le Facoltà e Scuole indicate dalla tabella *G* allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aumentata di L. 50.

Art. 31.

Agli studenti di cittadinanza straniera è concessa la dispensa dal pagamento della metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche: non è concessa dispensa dal pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Art. 32.

Gli studenti, che fanno passaggio durante il corso degli studi da una Facoltà o Scuola ad un'altra Facoltà o Scuola per la quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per tutti gli anni di corso già seguiti.

Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università o Istituto, la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Art. 33.

Ai concorsi per posto di aiuto e di assistente della Regia scuola di architettura di Roma e delle cattedre di disegno nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea, abbiano titoli riconosciuti adeguati dal Consiglio della Scuola o delle Facoltà.

Art. 34.

Qualsiasi modificazione agli statuti delle Università e degli Istituti superiori ha effetto dall'anno accademico successivo alla sua approvazione.

Art. 35.

L'art. 1 del R. decreto 27 marzo 1924, n. 527, è sostituito dal seguente:

E' istituita presso la Regia Università di Roma una Facoltà di scienze politiche.

Essa ha per fine di promuovere l'alta cultura politica ed economica e di fornire la preparazione scientifica per le carriere amministrativa, diplomatica, consolare e coloniale.

Al penultimo capoverso dell'art. 2 dello stesso decreto è sostituito il seguente:

Al termine del corso degli studi si conferiscono la laurea in scienze politiche e speciali diplomi in corrispondenza degli studi seguiti a norma dello statuto.

All'art. 3 del predetto Regio decreto alle parole: « per la nomina del direttore della Scuola » sono sostituite le seguenti: « per la nomina del preside della Facoltà ».

In tutti gli articoli del Regio decreto predetto alla dizione: « Scuola di scienze politiche » è sostituita quella di: « Facoltà di scienze politiche ».

Art. 36.

La laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche di cui al precedente articolo o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, o presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Regie Università, è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Art. 37.

L'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto, a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo mantenuti ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, presso le Regie Università di Firenze e di Milano, presso la Regia scuola d'ingegneria navale di Genova e presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino, nonchè ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e a quelli di essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella *B* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalle Università o Istituti di cui alla tabella *A* allegata al decreto medesimo e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle Università e Istituti predetti, nè a quelli che, nominati dalla data predetta in Università o Istituti della succitata tabella *B*, vi siano successivamente trasferiti.

Art. 38.

La tabella *L* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, concernente i posti di ruolo dei professori dei Regi istituti superiori di magistero, è modificata come appresso:

Regio istituto superiore di magistero di Firenze, n. 8;
Regio istituto superiore di magistero di Roma, n. 8.

Conseguentemente il numero dei posti dei professori dei Regi istituti superiori di magistero, di cui alla tabella 31 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è portato a 22.

I posti di nuova istituzione sono riservati esclusivamente per gl'insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne.

Art. 39.

Per gl'incarichi da conferirsi in seguito allo sdoppiamento dei corsi di materie fondamentali nei Regi istituti superiori di magistero è in facoltà del Consiglio direttivo preferire i professori titolari dei corsi medesimi in confronto di altri aspiranti.

Art. 40.

Agli studi compiuti nell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Nello statuto, da approvarsi per decreto reale, saranno dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Art. 41.

Nella Regia scuola normale superiore di Pisa, quando nell'Università sianvi gl'insegnamenti di lingue e letterature moderne e manchino i relativi lettorati, possono conferirsi gl'incarichi di lettorato.

In tal caso non possono conferirsi gl'incarichi di cui all'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Per il conferimento dei detti lettorati, è applicabile il disposto di cui al 3° comma dell'art. 35 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 42.

Il posto di assistente distributore presso la biblioteca della Regia scuola normale superiore di Pisa viene conferito su proposta del direttore della Scuola stessa.

Art. 43.

Il posto di direttore di osservatorio astronomico portato in aumento dall'art. 21 del presente decreto è assegnato all'Osservatorio di Teramo (Collurania).

Per la nomina a tale posto si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

Al direttore dell'Osservatorio predetto si applicano le altre disposizioni del citato art. 4 e quelle di cui agli art. 7 e 8 dello stesso decreto.

Art. 44.

Il numero dei posti di astronomo di 1ª classe di cui alla tabella 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è ridotto da 4 a 3.

Art. 45.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo stesso sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Ai posti di assistente negli osservatori astronomici si provvede per concorso fra i laureati in matematica, in fisica o in ingegneria.

Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono conferite ad astronomi di 2ª classe per merito comparativo a giudizio del Consiglio di amministrazione.

I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli e giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte di 5 membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori astronomici e due fra i professori universitari di ruolo.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 46.

Per l'anno scolastico 1925-26 la decorrenza delle nuove nomine a professore universitario per effetto di concorso potrà prorogarsi al 1° febbraio 1926. Le deliberazioni delle Facoltà o Scuole per i trasferimenti di professori potranno essere prese entro il 30 novembre e i provvedimenti conseguenti aver decorrenza fino al 16 dicembre successivo.

L'eventuale apertura di concorsi per coprire i posti istituiti presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, potrà essere proposta dalla Facoltà stessa fino al 31 ottobre.

Per i concorsi che saranno banditi per l'anno accademico 1925-26 il termine di 2 mesi, di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto, potrà essere ridotto a 1 mese.

Art. 47.

Le deliberazioni adottate dalle Facoltà o Scuole entro il 30 giugno 1925 relative a nuove nomine varranno come proposte di concorso ai sensi del presente decreto.

Le deliberazioni delle Facoltà o Scuole relative ai trasferimenti di professori prese anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto hanno validità per l'anno accademico 1925-26.

Art. 48.

Le procedure per nuove nomine già iniziate alla data del presente decreto con le norme di cui all'art. 17 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, saranno completate secondo le norme stesse.

Art. 49.

I professori italiani, regnicoli o non regnicoli, i quali anteriormente alla loro nomina nel ruolo dei professori dei Regi istituti d'istruzione superiore prestarono servizio continuativo quali professori incaricati ovvero quali lettori in istituti d'istruzione superiore, o quali professori di ruolo in istituti pareggiati della cessata Monarchia austro-ungarica, possono riscattare tale servizio agli effetti della pensione. A tali effetti saranno applicate le disposizioni del cessato regime austro-ungarico.

Art. 50.

I professori italiani, regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in istituti d'istruzione superiore della cessata Monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nei Regi istituti d'istruzione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio.

Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli istituti d'istruzione superiore della cessata Monarchia austro-ungarica s'intende acquisita dalla data in cui la Facoltà, alla quale i professori interessati appartenevano, formulò la proposta per la nomina ad ordinario.

Art. 51.

I professori nominati nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924,

qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Università o di Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.

Art. 52.

I professori di ruolo delle libere Università di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Università stesse non possono essere trasferiti ad Università o Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Università o Regi Istituti superiori, o se non siano stati compresi nelle graduatorie proposte dalle Commissioni di cui all'art. 17, comma 1°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi di cui agli art. 1 e seguenti del presente decreto.

E' abrogato l'art. 139 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 53.

I professori delle libere Università di Ferrara, Camerino, Perugia ed Urbino, i quali siano stati nominati professori di ruolo nei Regi Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, e siano stati successivamente assunti, senza interruzione di servizio ed entro il 30 novembre 1924, nel ruolo dei professori universitari, hanno diritto ai benefici di cui all'art. 16 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, alla data in cui le rispettive Università siano entrate a far parte della categoria prevista dal n. 2, comma 2°, dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 54.

Il penultimo comma dell'art. 30 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, è soppresso.

Art. 55.

Nel numero dei posti portati in aumento ai ruoli delle Facoltà e Scuole dall'art. 21 del presente decreto e degli Istituti superiori di magistero dall'art. 38 del decreto stesso restano assorbiti i posti in soprannumero transitoriamente mantenuti presso le Facoltà e gl'Istituti predetti.

Art. 56.

A coloro i quali abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 157 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto predetto.

Art. 57.

Agli studenti stranieri, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti superiori a tutto l'anno accademico 1924-25, è applicabile, fino al compimento del corso di studi cui sono iscritti, la disposizione dell'art. 54, ultimo comma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificata dall'art. 19 del R. decreto 25 settembre 1925, n. 1585.

Art. 58.

La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle Scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 è titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione d'ingegnere e per quella di chimico a scelta del candidato.

Art. 59.

Nell'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1755, alle parole: « salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923 » sono sostituite le parole: « salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1924 ».

Art. 60.

Ferme le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, la qualifica di specialista può essere assunta anche da coloro che dimostrino di avere atteso, anteriormente alla pubblicazione del Regio decreto sopracitato, all'esercizio di specialista.

Le norme per l'applicazione di questa disposizione saranno emanate con decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri competenti.

Art. 61.

La disposizione dell'art. 33 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, è rettificata nel senso che il provento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione degli allievi del corso preparatorio d'ingegneria è ripartito per l'anno 1923-24, agli effetti dell'art. 161, comma 3°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dove coesistano Scuole d'ingegneria e Università comprese nella tabella *A*, per un terzo a favore della Scuola d'ingegneria e per due terzi a favore dell'Università.

Art. 62.

Le Università e gli Istituti superiori debbono inviare al Ministero della pubblica istruzione le proposte di modificazioni ai rispettivi statuti per l'approvazione definitiva non oltre il 31 dicembre 1925.

Gli statuti sono approvati con decreto Reale, a norma degli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, entro il 15 ottobre 1926.

Le eventuali variazioni da introdurre agli statuti per l'anno accademico 1925-26 saranno approvate con ordinanza Ministeriale.

Art. 63.

Il personale assistente, tecnico e subalterno che alla data del 30 novembre 1924 era in servizio presso il Regio istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi istituti clinici di Milano è rispettivamente mantenuto, a datare dal 1° dicembre 1924, presso la Regia Università di Firenze e la Regia Università di Milano, ed ha diritto dalla data stessa al trattamento giuridico ed economico del personale assistente, tecnico e subalterno delle altre Università Regie mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Gli emolumenti spettanti al detto personale sono corrisposti dallo Stato, salvo il rimborso a questo da parte delle Università predette a norma dell'art. 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

Art. 64.

Gli aiuti e gli assistenti in soprannumero e straordinari, che, alla data del 30 novembre 1924, erano in servizio presso le RR. Università e i RR. Istituti superiori da almeno due anni solari, possono essere nominati aiuti e assistenti effettivi senza concorso, rispettate tutte le altre norme e alle condizioni stabilite dall'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Gli assistenti mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono parimenti essere nominati, prescindendo dal concorso, aiuti presso l'Istituto nel quale prestano servizio con le norme e alle condizioni di cui al predetto art. 64.

Al personale assunto a norma dei due commi precedenti non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precitato art. 64.

Art. 65.

Il personale assistente (aiuti e assistenti) mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, presso le singole Università e i singoli Istituti Superiori può essere trasferito su domanda e previa richiesta dei rispettivi direttori ad altre Università o ad altri Istituti Superiori, conservando il proprio stato giuridico e continuando a percepire gli emolumenti dallo Stato, secondo le norme di cui al precitato art. 156.

Ad esso non è dovuta alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Art. 66.

Nel comma ultimo dell'art. 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dopo le parole « Istituti di cui alla tabella *A* » sono aggiunte le parole « o Istituti superiori di magistero ».

Art. 67.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, è sostituito dal seguente:

Gli attuali impiegati di carriera amministrativa incaricati delle funzioni di economo possono, su loro domanda e previo parere favorevole dei rispettivi Rettori o Direttori, far passaggio nella carriera di ragioneria col grado corrispondente a quello che essi ricoprono all'atto in cui viene decretato il trasferimento e con l'anzianità che in esso hanno.

Art. 68.

Gli ultimi due commi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, sono sostituiti dai seguenti:

Gli stipendi, gli assegni e le indennità caroviveri continueranno ad essere corrisposti dallo Stato salvo rimborso di essi da parte delle Università e degli Istituti predetti a decorrere dal 1° dicembre 1924.

A mano a mano che nel ruolo si verifichino vacanze, gl'impiegati predetti rientrano nel ruolo stesso.

Art. 69.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, sono valide le domande presentate entro il 31 luglio 1925.

Art. 70.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento, e introducendo, ove occorra, norme integrative, tutte le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emanate anche posteriormente alla pubblicazione del presente decreto in materia di istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore.

Art. 71.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

Art. 72.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione.

Hanno decorrenza dal 1° dicembre 1924 le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 39, 42, 51, 53, 54, 63, 67, 68; dal 1° aprile 1925, le disposizioni di cui all'art. 37; dal 1° maggio 1925, quelle dell'art. 26; dal 1° giugno 1925, quelle dell'art. 11; dal 1° agosto 1925 quelle contenute nell'art. 23.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 93. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1882.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1607.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, ed altre variazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo n. 22: « Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio, ecc. », è aumentato della somma di L. 1350, e di eguale somma è diminuito quello del capitolo n. 2: « Personale avventizio - Retribuzioni »;

b) la denominazione del capitolo n. 169 è modificata nel modo seguente: « Spese per il XVI Congresso internazionale di statistica ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1883.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1609**.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 35 - Manutenzione e miglioramento dei fabbricati, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 37 - Spese d'ufficio e spese di mobili, ecc.	»	23,300
Cap. n. 40 - Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle capitanerie, ecc.	»	168,000
Cap. n. 41 (modificata la denominazione) - Personale di ruolo già in servizio nelle nuove Provincie - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (spese fisse)	»	423,000
Cap. n. 47 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	»	138,000
Cap. n. 50 (modificata la denominazione) - Personale avventizio già in servizio nella nuove Provincie - Retribuzioni - Contributi cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	»	78,000
Cap. n. 51 (modificata la denominazione) - Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio nelle nuove Provincie	»	91,000
	L.	951,300

In diminuzione:

Cap. n. 27 - Spese per il funzionamento dei servizi portuali di Fiume	L.	951,300

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1884.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1610**.

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, e trasporto di somma dall'indicato stato di previsione in quello delle comunicazioni, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869, ed il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e di quello delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni appresso indicate:

Ministero delle finanze.

In aumento:

Cap. n. 540 - Spese per somministrazioni in natura, ecc.	L.	5,943,000.—
Cap. n. 453 - Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra, ecc.	»	2,850,141.57
Totale.	L.	8,793,141.57

In diminuzione:

Cap. n. 603 - Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità, ecc.	L.	5,943,000.—
Cap. n. 625 - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc.	»	2,850,141.57
Cap. n. 658 - Spese di liquidazione del traffico marittimo	»	11,000,000.—
Totale.	L.	19,793,141.57

Ministero delle comunicazioni.

In aumento:

Cap. n. 22 - Compensi di costruzione per piroscafi, ecc.	L.	9,725,000.—
Cap. n. 55 - Compensi per le costruzioni navali, ecc.	»	1,275,000.—
Totale	L.	11,000,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1885.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1608.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26 ed altre variazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 148 - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento di istituti, ecc.	L.	371,700 —
Cap. n. 153 - Indennità temporanea mensile, ecc.	»	42,378.60
Totale degli aumenti	L.	414,078.60

In diminuzione:

Cap. n. 147 - Stipendi ed altri assegni, ecc. (soppresso)	L.	271,700 —
Cap. n. 150 - Regia scuola industriale e Museo di setificio in Como, ecc. (soppresso)	»	100,000 —
Cap. n. 152 - Indennità temporanea mensile, ecc.	»	42,378.60
Totale delle diminuzioni	L.	414,078.60

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1886.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1612.

Pagamento di somma al « Consorzio finanziamento riscatto Cogne » in estinzione dei buoni del Tesoro rilasciati al detto Consorzio dalla Reggenza italiana del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a pagare al « Consorzio finanziamento riscatto Cogne » la somma di L. 5,000,000, in estinzione dell'attestato provvisorio dei buoni del Tesoro rilasciati al detto Consorzio dalla Reggenza italiana del Carnaro.

Tale pagamento ha carattere di liberalità e di contributo definitivo da parte del Governo italiano.

Art. 2.

In relazione al disposto del precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-1926, è istituito il capitolo n. 394-*ter*: « Somma da corrispondere al Consorzio finanziamento riscatto Cogne, in estinzione dell'attestato provvisorio dei buoni del Tesoro rilasciatigli dalla Reggenza italiana del Carnaro », con lo stanziamento di L. 5,000,000, e di uguale importo è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 446: « Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc. », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1887.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1611.

Maggiore assegnazione, per fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, e conseguente analoga iscrizione in quello dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 867 e 870;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 85,000:

Entrata. — Cap. n. 17 - Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata, ecc.

Spesa. — Ministero delle comunicazioni - Cap. n. 36 Fitto di locali per le capitanerie di porto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1888.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. 1613.

Modificazione al regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento per la sua esecuzione;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1325;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 303 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile è sostituito il seguente:

« Non si potranno imporre ai bastimenti:

« *a*) un nome già posseduto da altro bastimento dello stesso tipo ed appartenente al medesimo compartimento;

« *b*) un nome giudicato sconveniente dall'autorità marittima;

« *c*) un nome identico o somigliante a quello posseduto da altro bastimento appartenente a qualsiasi compartimento sempre che trattisi di bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

« L'assegnazione del nome ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate potrà essere concessa dal Ministero anteriormente al rilascio dell'atto di nazionalità purchè si tratti di bastimenti già costruiti od anche in avanzato stadio di costruzione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 102. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1889.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1925, n. 1617.

Moratoria Italo-Jugoslava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 14 maggio 1922, n. 939;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 14 maggio 1922, n. 939, è sostituito dall'articolo seguente:

« Art. 1. — Fino a nuova disposizione e salvo quanto sia stato o sia per essere stabilito nei trattati internazionali è sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone austro-ungariche, sorte per qualsiasi titolo, ed anche per depositi bancari, prima del 10 aprile 1919 fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od Enti di diritto pubblico che abbiano il centro principale dei loro affari o dei loro interessi o la loro residenza abituale al momento in cui entra in vigore il presente decreto, entro gli attuali confini del Regno da un lato ed entro i confini della Polonia, del Regno dei Serbi Croati e Sloveni e della Rumenia dall'altro lato.

« Il creditore che rifiuta i pagamenti parziali o totali in dipendenza delle dette obbligazioni non cade in mora. La sospensione deve essere rilevata d'ufficio anche per le cause pendenti.

« Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie che abbiano per oggetto o che comunque si riferiscano ad obbligazioni indicate nella prima parte del presente articolo, in quanto tali azioni siano dirette soltanto all'accertamento dell'esistenza della obbligazione senza pregiudizio della determinazione della moneta e del ragguaglio per il pagamento ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1890**.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. **1621**.

Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non può procedersi a sequestro nonchè a pignoramento, vendita, ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

La presente disposizione si applica solo a quegli Stati che ammettano la reciprocità.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1891**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1622**.

Provvedimenti per la sistemazione agraria del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Essa è composta di cinque membri di cui due funzionari del Ministero dell'economia nazionale, un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6° designato dal Ministro per la giustizia, un proprietario scelto dal Prefetto della provincia di Roma, e uno, con l'ufficio di presidente, scelto tra le persone maggiormente versate nello studio delle questioni agrarie del Lazio.

Art. 2.

La Commissione predetta, allo scopo di provvedere alla intensificazione delle colture e, insieme, alle necessità delle popolazioni agricole, ha facoltà fino al 31 dicembre 1928, di assegnare, mediante regolari contratti, in locazione fondi rustici di proprietà privata, insufficientemente coltivati, in relazione alla loro qualità, alle condizioni agrarie del luogo e alle esigenze colturali dell'azienda, a Consorzi composti di lavoratori agricoli sprovvisti di terreni da coltivare, o, dove esistano, alle Università agrarie, con l'obbligo di coltivarli e migliorarli e di corrispondere ai proprietari un'annua prestazione in denaro o in natura da determinarsi di accordo tra le parti o, in difetto, dalla Commissione.

Non potrà per il detto scopo costituirsi più di un Consorzio in un solo Comune.

Le associazioni e le Università predette debbono offrire garanzia di potenzialità finanziaria e di idonea organizzazione tecnica e debbono prestare cauzione per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla assegnazione, nelle misure e nei modi da stabilirsi dalla Commissione.

L'estensione dei fondi assegnati deve essere altresì proporzionata alle capacità di lavoro dei componenti il Consorzio o l'Università tenuto conto dell'utilizzazione dei fondi.

Il provvedimento di assegnazione determina le condizioni delle locazioni e traccia il piano di coltivazione e di miglioramento fissandone i termini e le modalità di esecuzione.

L'assegnazione ha la durata massima di nove anni, salvo diversi accordi fra le parti.

La Commissione ha la facoltà di procedere ogni tre anni alla revisione della natura e della misura della prestazione, a richiesta degli interessati.

E' vietato in ogni caso il subaffitto, anche parziale, dei fondi assegnati, sotto pena di immediata decadenza.

Art. 3.

Il provvedimento di cui al precedente articolo importa la risoluzione di qualunque contratto preesistente per la conduzione del fondo, previa liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto per lavori in corso, per frutti pendenti o per qualsiasi altro titolo legittimo, escluso ogni indennizzo per il fatto della risoluzione.

Al termine della assegnazione il proprietario avrà obbligo di rimborsare all'assegnatario il valore dei miglioramenti fondiari apportati nella misura del minimo tra le spese e il migliorato. La liquidazione sarà fatta dalla Commissione di cui all'art. 1.

La riconsegna del fondo potrà essere sospesa, con provvedimento della stessa Commissione, fino all'integrale soddisfacimento del debito.

Art. 4.

Qualora nel corso della concessione disposta a termini dei precedenti articoli si verifichi la inadempienza degli obblighi spettanti all'assegnatario, la Commissione ha facoltà di revocare, anche di ufficio, l'assegnazione, con la perdita della cauzione, che potrà essere attribuita in tutto o in parte al proprietario a titolo di anticipazione per il risarcimento dei danni eventualmente subìti.

Art. 5.

Contro tutti i provvedimenti della Commissione gli interessati possono ricorrere al Ministro per l'economia nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Il Ministro provvede pronunciando anche in merito, e contro il decreto del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Tanto i provvedimenti della Commissione di cui all'art. 1, quanto i decreti del Ministro, hanno forza di titolo esecutivo.

Art. 6.

La Commissione indicata nell'art. 1 è, inoltre, autorizzata:

a) a fare indagini e raccogliere elementi per le liquidazioni degli usi civici, nonchè prendere la iniziativa delle conciliazioni ad esse relative, da sottoporsi all'approvazione del Commissario regionale di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

b) a promuovere ed agevolare la costituzione dei consorzi previsti dai Regi decreti-legge 18 maggio 1924, n. 753, e 22 maggio 1924, n. 751;

c) a dar parere sui mutui che i Comuni e le associazioni agrarie intendano di contrarre per l'acquisto di terre nell'interesse dei coltivatori ai termini all'art. 20 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai fondi appartenenti nel Comune ad un medesimo proprietario di superficie inferiore ai 50 ettari e ai terreni soggetti ad obbligo di bonifica ai sensi del testo unico approvato col R. decreto 11 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni, salvo che non ne venga dichiarata l'inadempienza con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Le spese relative alla detta esecuzione faranno carico al cap. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio in corso e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 111. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Montemaggiore Metauro (Pesaro), di Gorizia (Udine) e di Bonito (Avellino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemaggiore Metauro, in provincia di Pesaro.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Montemaggiore Metauro e il conseguente costante assenteismo dalle sedute della maggioranza consigliare, hanno determinato la paralisi della vita municipale con grave pregiudizio per gli interessi del Comune.

In tale stato di cose, che ha avuto profonda ripercussione fra la stessa popolazione, accentuandone i contrasti con grave minaccia per l'ordine pubblico, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè la situazione locale, data la persistente tensione fra le parti in contesa, non accenna a migliorare sì da consentire il normale funzionamento dell'attuale Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemaggiore Metauro, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aroldo Rossi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gorizia, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni di oltre due terzi dei consiglieri comunali di Gorizia, determinate da gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione, il Prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non essendo possibile, a causa delle particolari condizioni dell'ambiente locale, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere con mezzi adeguati, alla definizione di problemi indilazionabili e di vitale importanza, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario.

Con lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede, pertanto, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gorizia, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor on. Giorgio Bombig, senatore del Regno, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonito, in provincia di Avellino.

MAESTA'

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Bonito, che ne hanno diviso la compagine in due gruppi antagonistici di forze equivalenti, hanno determinato la paralisi della vita municipale, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Il Prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario, il quale si è inutilmente adoperato per conciliare le parti in contesa.

Poichè tale situazione non accenna a migliorare, sì da rendere possibile il funzionamento della rappresentanza elettiva, nè appare opportuno protrarre a tempo indeterminato la gestione del Commissario prefettizio, mentre il profondo disordine dei servizi pubblici, delle finanze, e della gestione contabile del Comune, richiede, a porvi riparo, pronti ed eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bonito, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Olindo Consolazio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1925.
Nomina di rappresentanti di agenti di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;
Viste le istanze degli agenti di cambio presso la Borsa dei valori di Napoli: Contesso Giuseppe, De Chiara Mario e Carunchio Augusto, intese ad ottenere rispettivamente la nomina a propri rappresentanti degli agenti di cambio: Epifani Benedetto, De Chiara Ferdinando e Aldieri Carlo;
Considerato che i procuratori designati rivestono la qualità di agenti di cambio ed erano in carica il 7 marzo 1925;
Visti i pareri favorevoli per la nomina espressi dal Sindacato, dalla Deputazione di borsa e dalla Camera di commercio di Napoli;
Visti gli atti notarili di procura;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti di agenti di cambio, presso la Borsa dei valori di Napoli, ai sensi del citato art. 6 i seguenti signori:

Epifani Benedetto, rappresentante dell'agente di cambio Contesso Giuseppe;
De Chiara Ferdinando, rappresentante dell'agente di cambio De Chiara Mario;
Aldieri Aldo, rappresentante dell'agente di cambio Carunchio Augusto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.
Delegazione alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario dell'Isola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;
Visto il decreto 18 giugno 1925, del Ministro per l'economia nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo, contenente le norme per l'ordinamento e il funzionamento delle casse comunali di credito agrario;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della Sicilia è delegato alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.
Delegazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario delle tre Provincie calabresi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;
Visto il decreto 18 giugno 1925, del Ministro per l'economia nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo, contenente le norme per l'ordinamento e il funzionamento delle casse comunali di credito agrario;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della Calabria è delegato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.
Delegazione alla Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della Provincia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;
Visto il decreto 18 giugno 1925, del Ministro per l'economia nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo, contenente le norme per l'ordinamento e il funzionamento delle casse comunali di credito agrario;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della provincia di Cagliari è delegata alla Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.

Delegazione alla Cassa provinciale di credito agrario di Sassari della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della Provincia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Visto il decreto 18 giugno 1925, del Ministro per l'economia nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo, contenente le norme per l'ordinamento e il funzionamento delle casse comunali di credito agrario;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sulle casse comunali di credito agrario della provincia di Sassari è delegata alla Cassa provinciale di credito agrario di Sassari.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data della ricevuta: 18 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Fantilli Olderico — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 215 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2077 — Data della ricevuta: 25 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Fantilli Ulderico (o Olderico) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 650 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data della ricevuta: 1° maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Rag. Luigi Torchio di Giovanni Battista per conto di Dorigo Elena fu Tomaso, minore — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Ammontare della rendita: L. 330 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. **197**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 26	Belgio	107 25
Londra	119 84	Olanda	9 88
Svizzera	473 82	Pesos oro (argentino)	22 65
Spagna	353 52	Pesos carta (argent.)	9 97
Berlino (marco oro)	'5 8395	New-York	24 598
Vienna (Shilling)	3 465	Russia	126 50
Praga	73 05	Belgrado	43 65
Dollaro canadese	24 60	Budapest	0 0346
Romania	11 80	Oro	474 63

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 575
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	89 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 20

Bollettino N. **198**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 10	Belgio	107 40
Londra	118 966	Olanda	9 91
Svizzera	474 08	Pesos oro (argentino)	22 65
Spagna	353 40	Pesos carta (argent.)	9 965
Berlino (marco oro)	5 856	New-York	24 557
Vienna (Shilling)	3 47	Russia	126 50
Praga	72 90	Belgrado	43 70
Dollaro canadese	24 58	Budapest	0 0344
Romania	11 80	Oro	473 83

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 625
	3.50 % » (1902)	64 50
	3.00 % lordo	50 —
	5.00 % netto	80 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 525

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Riapertura dei termini del concorso per un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali della Regia marina.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali della Regia marina indetto con decreto Ministeriale in data 7 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 149, in data 30 giugno 1925, e già sospeso con notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, in data 28 luglio 1925.

Le domande potranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente notificazione.

Il Sottosegretario di Stato: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.